

COMMISSIONE IV

FINANZE E TESORO

LXXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 GENNAIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FERRERI PIETRO

INDICE

	PAG
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Senatore TRABUCCHI: Interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869. (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1906)	995
PRESIDENTE	995, 996
TOSI, <i>Relatore</i>	995, 996
GEREMIA	996
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	996
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Norme integrative riguardanti la gestione dei finanziamenti statali o garantiti dallo Stato. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1892)	996
PRESIDENTE	996, 998, 999, 1000, 1002
FACCHIN, <i>Relatore</i>	996, 998
ANGIOY	998
GEREMIA	999
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	999
Bozzi, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1002
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1002

La seduta comincia alle 9,20

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Trabucchi: Interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (1906).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Trabucchi: « Interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 », già approvata dalla V Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Tosi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOSI, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Il provvedimento sottoposto oggi al nostro esame è in realtà molto più semplice di quanto il suo titolo non lasci supporre. Allorché vennero presi i provvedimenti per modificare il trattamento riservato ai funzionari del Ministero delle finanze e di quello del tesoro — togliendo i diritti casuali e sostituendoli con una indennità speciale — si deliberò in termini generali, senza pensare che una parte degli

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1956

addebi a questi ministeri era stata assegnata al Ministero del bilancio, di recente creazione.

È avvenuto, così, che i ministeri competenti estendessero giustamente la corresponsione dell'indennità speciale anche a quei loro funzionari distaccati presso il Ministero del bilancio. Ma quando i provvedimenti relativi andarono alla Corte dei conti per la registrazione, quest'ultima eccepì il diritto di quei funzionari a percepire l'indennità di cui abbiamo detto sopra. Di qui la necessità di un provvedimento, il quale chiarisca che con la delibera precedente non si è voluto soltanto corrispondere una indennità ai dipendenti dei Ministeri delle finanze e del tesoro in carica oggi, ma si voleva dare questa indennità anche al personale dello Stato in servizio presso il Ministero del bilancio, che, prima del distacco presso detto Ministero, percepiva una quota dei diritti, proventi e compensi soppressi.

Mi pare, quindi, che lo scopo del presente provvedimento sia abbastanza chiaro ed evidente e che non meriti di essere ulteriormente discusso. Concludo, pertanto, proponendo alla Commissione di volerlo senz'altro approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GEREMIA. Sono d'accordo, in linea di principio, sulla opportunità di approvare questo provvedimento. Un dubbio sussiste, però, sul meccanismo di reclutamento del personale addetto al Ministero del bilancio. In altri termini, siamo proprio sicuri che non vi sia stato un reclutamento di personale proveniente anche da altre amministrazioni? Se ciò si fosse verificato, è chiaro che alcuni elementi verrebbero ad acquisire un diritto soltanto perché comandati presso il Ministero del bilancio.

TOSI, Relatore. Io credo che il testo stesso dell'articolo unico dovrebbe essere sufficiente a chiarire ogni dubbio a questo riguardo. Esso dice, infatti: « Il trattamento previsto dall'articolo 4 del decreto-legge ecc., si applica con la medesima decorrenza stabilita da tale disposizione al personale dello Stato in servizio presso il Ministero del bilancio che, prima del distacco presso detto Ministero, percepiva una quota dei diritti, proventi, ecc. ».

GEREMIA. È una risposta questa, secondo me, non del tutto risolutiva perché potrebbe darsi che al Ministero del bilancio ci fosse precedentemente del personale, il quale percepiva indebitamente i diritti casuali, perché in semplice posizione di « comando », mentre con questo provvedimento si estende il beneficio a tutto il personale attualmente in servizio presso quel Ministero.

TOSI, Relatore. Non a tutto il personale, ma soltanto al personale distaccato che già beneficiava della precedente legge.

ARCAINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. A sostegno della correttezza del provvedimento posso dire che il Ministero del bilancio è stato istituito con decreto-legge 4 giugno 1947, n. 407, e che con l'articolo 6 di quella legge si dispone che « il personale che presterà servizio presso quel Ministero debba provenire dal Ministero delle finanze e del tesoro, per ragioni evidenti di competenza e di affinità ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico:

« Il trattamento previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, si applica, con la medesima decorrenza stabilita da tale disposizione, al personale dello Stato in servizio presso il Ministero del bilancio che, prima del distacco presso detto Ministero, percepiva una quota dei diritti, proventi e compensi soppressi ai sensi dell'articolo 1 dello stesso decreto-legge.

La corresponsione del trattamento di cui al precedente comma è posta a carico delle Amministrazioni che hanno corrisposto al predetto personale la quota dei diritti, proventi e compensi suindicati ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti all'articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative riguardanti la gestione dei finanziamenti statali o garantiti dallo Stato. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1892).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative riguardanti la gestione dei finanziamenti statali o garantiti dallo Stato », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Facchin, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FACCHIN, Relatore. Onorevoli colleghi! Il disegno di legge oggi al nostro esame, che ha per titolo « Norme integrative riguardanti la gestione dei finanziamenti statali o garantiti dallo Stato », è già stato discusso e rapi-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1956

damente approvato dal Senato pressoché nel testo presentato dal Governo e si raccomanda al nostro sollecito esame per le finalità del suo contenuto. Scopo essenziale del provvedimento è di attuare una discriminazione tra i vari interventi finanziari dello Stato, dopo la fine della guerra, in favore di imprese industriali ed agricole, regolando la sua azione di recupero in base alla situazione contingente per non frustrare gli interventi già decisi e disponendo per altra via il reimpiego delle somme per favorire lo sviluppo industriale.

Nella fase iniziale del riassetto e della ricostruzione post-bellica, si è ravvisato urgente ed indilazionabile provvedere all'ammmodernamento degli impianti produttivi per adeguarli ai progressi tecnici raggiunti da altri paesi e lo Stato vi ha concorso con lo stanziamento di centinaia di miliardi, a valere sui propri fondi, sui fondi di contropartita di aiuti internazionali, su disponibilità di istituti di credito, con la concessione di garanzie statali. Le concessioni sono state fatte, ovviamente, in momenti di congiuntura, con finalità di interesse nazionale, ma quasi sempre sotto la pressione di uno stato di necessità, seguendo criteri economici e a volte criteri politici e sociali.

Noi abbiamo ragione di ritenere provvidenziali tali interventi e tali da avere garantito la ripresa del paese con risultati che sono stati apprezzati tanto all'interno come all'estero. I fondi di cui si tratta sono considerati dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, che affidò la gestione all'I. M. I. della somma di 67 milioni di dollari, in base all'accordo del 28 giugno 1948, ratificato con legge 4 agosto 1948, n. 1108, che prevede un prestito di tale ammontare; dalla legge 21 agosto 1949, n. 730, per un'ulteriore somma di 52 milioni di dollari tratta dagli aiuti gratuiti; dalla legge 30 luglio 1950, n. 723, per l'utilizzo di ulteriori 100 miliardi di lire: dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 258, per ulteriori 10 miliardi; e, infine, dalla legge 4 novembre 1950, n. 922, che prevede un prelevamento dal fondo di 20 miliardi di lire.

Tutte queste operazioni vennero affidate all'I. M. I. Sorgeva, quindi, il problema dell'utilizzo di detti fondi dopo che essi fossero rientrati. Con legge 10 agosto 1950, n. 646, all'articolo 11, lettera a), è stata stabilita la destinazione dei rientri ad opere utili al progresso del Mezzogiorno. Poiché all'I.M.I. non era stata fatta distinzione tra i finanziamenti accordati dalle leggi 21 agosto 1949,

n. 730, e 30 luglio 1950, n. 723, derivanti dal fondo lire e trasferiti alla Cassa del Mezzogiorno, e quelli di cui alla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, i cui rientri sono destinati al rimborso dei prestiti U. S. A., si deve provvedere alla precedentemente accennata discriminazione.

A ciò si provvede, intanto, con l'articolo 1 del presente disegno di legge, il quale stabilisce che la discriminazione si debba operare attraverso una convenzione da stipularsi tra il Ministero del tesoro, la Cassa del Mezzogiorno e l'I. M. I.

Vi è, poi, un secondo gruppo di finanziamenti considerati dai decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449, e 2 giugno 1946, n. 524, e dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675, in base ai quali venne assegnata all'I. M. I. una somma complessiva di 24 miliardi (rispettivamente: 3, 8 e 13). Inoltre, con legge 30 agosto 1951, n. 952, venne disposto il riutilizzo dei rientri di questa massa di finanziamenti per la conversione di impianti industriali.

Questo gruppo di somme, secondo quanto prevede l'articolo 2 del disegno di legge in esame, viene trasferito al Mediocredito, mentre una parte dei crediti per capitali e interessi, derivanti dai finanziamenti accordati dall'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, e relativi a 50 milioni di sterline, sono da considerare in favore delle imprese industriali e agricole. In effetti, il trasferimento al Mediocredito viene limitato alla somma di 85 miliardi nei limiti del fondo di rotazione dell'istituto, secondo l'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 449, e l'articolo 24 della legge 12 dicembre 1953, n. 955. Complessivamente, la massa di finanziamenti che viene considerata da queste norme integrative si aggira sui 500 miliardi di lire.

Questo disegno di legge, in sostanza, viene a considerare una massa di circa 500 miliardi di lire, come ho detto, tra somme che furono a suo tempo stanziare e rientri successivi. Preciserò — e questo risulta dalla discussione svolta al Senato, soprattutto in seguito all'intervento del senatore Sturzo — che di tutte queste somme, che si sono mosse in questi anni, vi è una percentuale, ragguagliata a 16 miliardi, che rappresenta un gruppo di finanziamenti che stanno rientrando con molta difficoltà: tutto sommato, una cifra di 16 miliardi su di una massa di 500 miliardi rappresenta poca cosa. Del resto, si spera che anche queste somme finiscano con il rientrare.

Bisogna considerare che, secondo le leggi dello Stato, quando una azienda non effettua

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1956

il rimborso nei termini stabiliti, esistono norme cogenti per intimare l'esecuzione di pagamento. Ma poiché la maggior parte di questi crediti in sofferenza riguardano piccole aziende, le quali verrebbero travolte qualora si dovesse procedere con tutto il rigore previsto dalla legge, il disegno di legge ha considerato anche questa particolare situazione e, col trasferimento dei crediti, in parte, alla Cassa del Mezzogiorno e, in parte, al Mediocredito, si è anche disposto che il ricupero possa essere fatto attraverso le normali vie e, cioè, tramite la vigilanza di un comitato, il quale può concedere delle proroghe per rendere meno pesante il rimborso, stabilendo tuttavia (e questa è la modifica introdotta dal Senato) che non possono essere accordati abbuoni a coloro i quali si trovino in sofferenza.

In linea di massima il disegno di legge non presenta null'altro di particolare che possa essere meritevole di una particolare trattazione, anche perché, qualora i colleghi lo desiderassero, potrei fornire su singoli punti ulteriori spiegazioni.

In conclusione e dopo questa premessa di carattere generale; io credo che questo provvedimento possa essere approvato senz'altro dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGIOY. Io non muoverò appunto all'onorevole Facchin di non essere stato esauriente nell'esposizione della sua relazione; però non è dubbio che la rilevanza quantitativa della somma sulla quale siamo chiamati ad esprimere un giudizio, e per di più in sede legislativa, merita da parte nostra una attenzione piuttosto profonda. Vorrei, pertanto, chiedere qualche chiarimento all'onorevole Facchin: innanzi tutto, vorrei conoscere il meccanismo iniziale di questa prima erogazione fatta dallo Stato e, poi, il sistema normale di rientro che lo Stato aveva previsto qualora non si fossero manifestate quelle esigenze che l'hanno indirizzato verso questa forma condizionata che dovrebbe, in certo qual modo, prorogare la validità iniziale di questi finanziamenti per devolverli a nuove finalità.

FACCHIN. *Relatore.* È molto probabile che la mia relazione abbia lasciato dei punti oscuri, ma ciò è dovuto un po' anche alla natura stessa del provvedimento, per cui se non si ha una conoscenza molto approfondita della materia possono sorgere notevoli perplessità. Innanzi tutto preciserò che, per quanto riguarda le leggi istitutive dei finanziamenti, io le ho voluto citare una ad una e

cioè: legge 3 dicembre 1948, n. 1425, che prevedeva un primo finanziamento di 60 milioni di dollari tratti dall'accordo con gli Stati Uniti, accordo ratificato con legge n. 1108 del 1948; legge 21 agosto 1949, n. 730, con la quale si sono aggiunti 32 miliardi di lire, tratti dagli aiuti gratuiti, legge 30 luglio 1950, n. 723, che ha provveduto allo stanziamento di ulteriori 100 miliardi, legge 18 aprile 1950, n. 258 (altri 10 miliardi di lire), e, infine, legge 4 novembre 1950, n. 922 (altri 20 miliardi di lire).

Come ho detto precedentemente, questa massa di denaro venne affidata all'I. M. I. senza nessuna discriminazione tra quei fondi che provenivano dagli accordi U. S. A., dati a titolo di prestito (e che dovevano essere restituiti entro il 1983), e fondi provenienti dagli aiuti gratuiti, che non dovevano, evidentemente, essere restituiti. Pertanto, il reimpiego di queste somme avvenne indiscriminatamente senza considerare né la fonte né la natura della massa di denaro affidata all'I. M. I. Questo disegno di legge ha, perciò, lo scopo di procedere alla discriminazione stabilendo la destinazione dei diversi fondi, autorizzando il Ministero del tesoro a stipulare con la Cassa per il Mezzogiorno e l'I. M. I. un'apposita convenzione perché questi fondi abbiano una loro chiara e differenziata destinazione in relazione alle finalità previste dalla legge.

Per quanto riguarda la questione del probabile mancato rientro dei 16 miliardi, essa venne sollevata al Senato a seguito di un intervento, come ho detto, del senatore Sturzo, il quale ebbe a dichiarare che, secondo una informazione che a lui era pervenuta (senza dire peraltro come), la somma di 16 miliardi sarebbe da considerare di dubbia esazione. Da parte di alcuni senatori, allora, si chiese di conoscere l'elenco dei titolari di questi debiti, credendo si trattasse di imprese di un certo valore. Senonché, dopo un rinvio della discussione, risultò che vi erano delle esecuzioni in corso, che alcuni proprietari di natanti e altre piccole aziende erano pressate dalle esecuzioni di pagamento.

Ad un certo momento, l'allora sottosegretario al tesoro (credo, il senatore Mott) raccomandò una pronta e rapida approvazione di questo disegno di legge, in quanto così si cercava di porre rimedio a quella anormale situazione di fatto.

Chiarita la portata limitata delle momentanee inadempienze da parte dei debitori, si rinunciò a conoscere l'elenco completo e si passò all'approvazione del disegno di legge

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1956

così come era stato presentato dal Governo, salvo la modifica relativa agli abbuoni che venivano eliminati.

Del resto se il sottosegretario di Stato al tesoro, onorevole Arcaini, qui presente, ritenesse di dover chiarire qualche punto che io abbia per avventura lasciato in ombra, di ciò gliene sarei molto grato.

GEREMIA. All'articolo 1 è fatto cenno al Mediocredito. Se ho ben capito, con questo disegno di legge si intende fare una discriminazione in ordine alla natura dei finanziamenti che sono stati eseguiti secondo alcune leggi richiamate, appunto, nell'articolo 1. Discriminazione che, come atto conclusivo, dovrebbe portare a destinare una parte dei fondi discriminati, non già agli istituti che hanno erogato i fondi stessi, ma al Mediocredito. Ora il Mediocredito, io osservo, è sorto recentemente, con legge del 1952. Con questo atto il Governo intende dar modo al Mediocredito di poter funzionare a favore del credito per le piccole e medie aziende con dei fondi che non erano previsti da quella legge fondamentale, ma con fondi che gli vengono destinati in base a questa legge, e secondo il criterio della rotazione, vale a dire: riscossione di capitali e interessi destinati al Mediocredito, il quale, a sua volta, opererà per una successiva distribuzione. Se così non fosse questo provvedimento non avrebbe scopo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Aderisco volentieri all'invito rivoltomi dall'onorevole relatore al fine di portare qualche possibile chiarimento a maggiore intelligenza delle finalità di questo provvedimento.

Il complesso dei finanziamenti destinati alla ricostruzione, dall'immediato dopoguerra fino al 1953, ammonta a 541 miliardi e 527 milioni di lire. I mezzi sono affluiti da varie fonti e il relatore ha citato le leggi che hanno disposto la destinazione dei fondi medesimi agli scopi della ricostruzione e dell'ammodernamento degli impianti. Questi fondi provengono in parte da prestiti americani, in parte da stanziamenti dello Stato italiano. Ad un certo momento si è profilita l'opportunità di utilizzare i rientri conseguenti ai piani di ammortamento. Si decise, così, di destinare parte di tali rientri alla Cassa per il Mezzogiorno e parte all'Istituto del medio credito. Alla Cassa per il Mezzogiorno affluiscono 162 miliardi di lire, costituiti dai rientri di cui alle leggi 21

agosto 1949, n. 730, 18 aprile 1950, n. 258, 30 luglio 1950, n. 723, 4 novembre 1950, n. 922, riguardanti provvedimenti relativi al finanziamento industriale. Al Mediocredito dovrebbero affluire complessivamente altri 85 miliardi costituiti dal rientro dei fondi erogati con la legge 18 aprile 1950, n. 258, che riguarda il finanziamento in sterline, più 13 miliardi di lire derivanti dalle leggi 8 maggio 1946, n. 449, 2 giugno 1946, n. 524, 30 agosto 1951, n. 952. Oltre a queste sono state erogate altre somme che occorre restituire perché le abbiamo avute in prestito: esse ammontano a 122 miliardi e 25 milioni di lire. Si tratta di finanziamenti statali per le industrie fatti con prestiti americani ai sensi del decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 917, per 65 miliardi e 625 milioni di lire, controvalore di 105 milioni di dollari, e di 56 miliardi e 400 milioni stanziati dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, controvalore di 95 milioni e 600 mila dollari, avuti sul piano E. R. P.

Ancora sono previsti rientri per finanziamenti effettuati in base a leggi tra il 1949 e il 1954, per un importo di 59 miliardi e 325 milioni di lire. Tale somma sarà acquisita al Tesoro provenendo dal fondo lire. Un altro gruppo di cifre, infine, è da tener presente, costituito dalle garanzie che in vari tempi sono state date dal Governo italiano ad istituti finanziatori per varie ragioni: legge del 1944, 420 milioni per opere in Sicilia; legge del 1944 per la Sardegna, 300 milioni; legge del 1944 per il finanziamento industriale, 25 miliardi; legge del 1945, 3 miliardi e mezzo per il ripristino di navi danneggiate; legge del 1949, 68 miliardi riguardanti finanziamenti navali; legge del 1950, 9 miliardi per aziende industriali del Trentino, giuliane e dalmate; legge del 1947, 5 miliardi per fondi di garanzia anticipati a piccole e medie industrie; e, per ultimo un complesso di garanzie per mutui obbligazionari, per 30 miliardi. Complessivamente, abbiamo: 162 miliardi per la Cassa per il Mezzogiorno, 98 miliardi per il Mediocredito: 122 miliardi, il cui rientro dovrà fornire i mezzi per rimborsare i prestiti americani a lungo termine e 59 miliardi che rientreranno al Tesoro. Il rischio per le garanzie date ammonta a 141 miliardi di lire.

Questo complesso di finanziamenti come il relatore ha bene ricordato, sono stati accordati allo scopo di consentire il riassetto e la ricostruzione delle aziende in un momento in cui il credito era carente e le relative

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1956

domande sono stati esaminati da un comitato, presieduto dal Sottosegretario di Stato per il tesoro

La gestione venne affidata all'I. M. I. che tecnicamente si presentava bene attrezzato, date anche le sue funzioni di organo basilare del credito industriale in Italia. Nella formulazione delle leggi che determinarono la erogazione e la amministrazione di questi fondi, si sono tenute in evidenza determinate necessità, ma si trascurò di prevedere che le industrie, nello svolgimento della loro attività, avrebbero potuto andare incontro a delle difficoltà o a vere e proprie crisi. Al verificarsi di queste si è creduto necessario provvedere ad emanare disposizioni che mettessero l'amministrazione in grado di adeguarsi alle esigenze che via via venivano rivelate dalle situazioni contingenti in modo da salvaguardare il credito dello Stato, evitando, con interventi intempestivi, eccessivi o violenti, il crollo delle aziende e frustrando in pieno le finalità delle leggi. In questi ultimi anni si è visto come certi settori produttivi, che si erano venuti a trovare in congiunture difficili, beneficiando di opportune dilazioni, si sono potuti riprendere, superando brillantemente il periodo di crisi. Immediatamente dopo la soluzione del conflitto coreano, ad esempio, si è verificato che il crollo dei noli ha messo in difficoltà gli armatori e, quindi, nella impossibilità di corrispondere ai loro impegni. In mancanza di appropriate disposizioni di legge si sarebbe dovuto agire immediatamente contro gli insolventi fino alla messa all'asta delle navi, in un momento in cui il mercato, a causa della crisi, era estremamente debole.

È bastato invece accordare opportune dilazioni per consentire a questi debitori di riprendere la loro attività e di mettersi al corrente con i pagamenti, onde oggi non esiste contenzioso in questo settore. Vedasi altresì la situazione dei piccoli armatori di pescherecci in Adriatico.

In conclusione, la situazione al 30 giugno del 1954 era presso a poco quella indicata in cifra tonda dall'onorevole Facchin, con un complesso di morosità di circa 16 miliardi. Le cifre più rilevanti nell'elenco dei crediti riguardano la Carbosarda e le Colonie Meridionali.

Da quanto ho detto emerge la necessità di completare le disposizioni legislative con strumenti di una certa elasticità che consentano, a ragion veduta e con tutte le cautele, agli organi preposti all'amministrazione di questi crediti, di concedere delle deroghe, di riordinare i piani di ammortamento, e così via.

Tale è lo scopo di questo disegno di legge. Nella prima stesura di esso, sulla quale la competente Commissione del Senato discusse a lungo, era anche prevista la possibilità di concedere abbuoni. Ma, esaminata a lungo la questione, è parso opportuno escludere questa possibilità perché anche se avesse costituito una giusta concessione per determinate aziende, avrebbe potuto costituire una sorta di incoraggiamento per altre a comportarsi in modo da determinare quelle condizioni per le quali lo Stato avrebbe dovuto concedere l'abbuono. Così il congegno del provvedimento venne ridotto alla sola finalità di rivedere con una certa elasticità le condizioni alle quali i mutui inizialmente accordati potessero essere ricondizionati.

Per quanto riguarda l'osservazione fatta dall'onorevole Geremia relativa all'articolo 2, debbo dire che già la legge istitutiva aveva destinato al Mediocredito il rientro dei finanziamenti da me ricordati. Si è voluto, come per la Cassa per il Mezzogiorno, associare il Mediocredito agli interessi del rientro di queste somme per quanto la valutazione delle condizioni alle quali deve essere subordinata la nuova condizione aggiuntiva deve essere sempre sottoposta all'approvazione anche di quel comitato che all'inizio concesse le operazioni. Io non so se la Commissione ha bisogno di altri chiarimenti in ordine alle finalità di questo provvedimento di legge. Nel caso che io sia stato sufficientemente esauriente gradirei che questo disegno di legge venisse sollecitamente approvato affinché tutte quelle posizioni che sono attualmente inchiodate e che il Ministero del tesoro, utilizzando i tempi tecnici, ha tenuto in sospeso, possano trovare uno sfogo regolare attraverso una nuova sistemazione. E penso che il vantaggio che deriverà al credito e, nel tempo stesso, allo Stato sarà senza dubbio di notevole portata.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Con apposita convenzione da stipularsi fra il Ministro del tesoro, la Cassa del Mezzogiorno e l'Istituto mobiliare italiano, verrà operata la discriminazione, nell'ambito dell'unica gestione tenuta dall'Istituto mobiliare italiano, tra i finanziamenti tratti dai fondi di cui alle leggi 21 agosto 1949, n. 730, e 30 luglio 1950, n. 723, e quelli di cui alla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, al fine di considerare concessi ai mutuatari in base a quest'ultima

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1956

legge finanziamenti per un importo complessivo di 95,6 milioni di dollari.

I crediti di capitale ed interesse già trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 11 lettera a) della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono quelli derivanti dai finanziamenti di cui alle seguenti disposizioni legislative:

legge 21 agosto 1949, n. 730;
legge 18 aprile 1950, n. 258, articolo 1;
legge 30 luglio 1950, n. 723;
legge 4 novembre 1950, n. 922.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

I crediti di capitale e di interesse derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi dei decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449, 2 giugno 1946, n. 524, dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675, e della legge 30 agosto 1951, n. 952, sono trasferiti, con le relative garanzie e privilegi, all'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito).

Sono altresì trasferiti all'Istituto medesimo con le relative garanzie e privilegi e fino a raggiungere l'importo complessivo di 85 miliardi di lire di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, i crediti di capitale e di interesse derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258.

Il Mediocredito provvederà, con i poteri previsti dai successivi articoli, al recupero dei crediti sui finanziamenti di cui all'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, e verserà al Tesoro dello Stato le somme realizzate in eccedenza all'importo di 85 miliardi di lire previste dal comma precedente.

Il penultimo comma dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è soppresso.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 3.

I provvedimenti degli organi deliberanti della Cassa per il Mezzogiorno e del Mediocredito, concernenti la gestione ed il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi delle leggi indicate nei precedenti articoli 1 e 2, ivi compresi i provvedimenti rela-

tivi ad eventuali modifiche di condizioni contrattuali, alla sospensione degli atti esecutivi, o all'autorizzazione di alienazioni a trattativa privata, nonché ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutuate, sono adottati previo parere dei Comitati su proposta dei quali detti finanziamenti sono stati concessi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 4

Per i finanziamenti effettuati con fondi statali ovvero assistiti da garanzia statale, ai sensi di disposizioni legislative che, dal 1° novembre 1944, hanno previsto interventi creditizi, a favore di imprese industriali, armatoriali, artigiane, agricole e commerciali, diversi da quelli di cui alle leggi indicate nei precedenti articoli 1 e 2, i poteri di eventuali modifiche di condizioni contrattuali, di sospensione di atti esecutivi, di autorizzazione alla alienazione a trattativa privata e di autorizzazione ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutuate, restano demandati ai Comitati che hanno deliberato o proposto la concessione dei finanziamenti o garanzie.

Le deliberazioni relative a modifiche di condizioni contrattuali sono soggette all'approvazione del Ministro del tesoro.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 5.

Per i finanziamenti assistiti da garanzia sussidiaria dello Stato, la garanzia stessa diviene operante, a seguito della dimostrazione dei risultati negativi della procedura esecutiva di recupero, e si estende al residuo credito per capitale, agli interessi convenzionali, agli eventuali premi di assicurazione, alle spese di procedura, nonché agli interessi di mora limitatamente al periodo massimo di un anno dal verificarsi dell'inadempienza, anche se la procedura, per effetto di tolleranze, sia stata esperita oltre il periodo predetto.

Il limite di un anno di cui al precedente comma non si applica alle operazioni di finanziamento scaduto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché le procedure esecutive di recupero vengano iniziate,

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1956

salvo eventuali proroghe, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 ottobre 1945, n. 686, e dell'articolo 23 della legge 8 marzo 1949, n. 75, relativamente alle operazioni a cui le disposizioni stesse sono applicabili.

Nei casi in cui la garanzia statale divenga operativa a norma di legge, dopo l'esecuzione sui beni cauzionali, ovvero a seguito della perdita dei beni stessi, gli Istituti mutuanti sono egualmente tenuti a perseguire il debitore con ogni altra possibile azione di recupero, in nome e per conto dello Stato, anche dopo ottenuto il rimborso dallo Stato del loro residuo credito.

Per i recuperi di cui al precedente comma, gli istituti sono autorizzati ad avvalersi delle agevolazioni previste dal successivo articolo 6.

Lo pongo in votazione.

È approvato.

ART. 6.

Gli atti, contratti e formalità inerenti alle modificazioni da apportare ai contratti di finanziamento o alle vendite dirette di macchinari ed attrezzature di cui all'articolo 2 della legge 11 novembre 1953, n. 182, a norma della presente legge, sono soggetti al regime fiscale previsto nei singoli provvedimenti legislativi in base ai quali i finanziamenti sono stati concessi.

Il godimento delle agevolazioni previste dal comma precedente è subordinato alla condizione che ogni singolo atto, contratto, o formalità, contenga la contestuale dichiarazione che è stipulato od eseguito ai sensi della presente legge ed indichi espressamente il trattamento tributario al quale venne originariamente assoggettato.

L'Istituto mobiliare italiano e gli altri Istituti di credito, ai quali restano affidati i compiti di gestione ad essi attribuiti in base alle vigenti disposizioni, possono valersi, per il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi dei provvedimenti legislativi considerati nella presente legge, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e della procedura speciale di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per una precisazione. Potrebbe, in sede di interpretazione, sorgere il dubbio che queste esenzioni fiscali riguardino soltanto i finanziamenti e non anche le ven-

dite che avvengono, come è noto, tramite I.A.R.A.R. È vero che qui trattasi di finanziamenti indiretti, ma credo sia opportuno inserire espressamente a verbale che ogni finanziamento comprende anche il concetto della vendita diretta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

ART. 7.

In dipendenza di quanto disposto dagli articoli 13 e 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, resta fermo l'obbligo per il Tesoro dello Stato di integrare al termine del decennio di cui al predetto articolo 18, le somme affluite alla Cassa per il Mezzogiorno fino alla concorrenza dell'importo di 1.000 miliardi stabilito dall'articolo stesso.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare con gli organi interessati le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti nascenti dalla presente legge, nonché ad apportare le opportune modifiche alle convenzioni già esistenti.

Lo pongo in votazione.

È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge oggi esaminati.

Segue la votazione.

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge.

Senatore TRABACCHI « Interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 ». (1906)

Presenti e votanti	. 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	3

La Commissione approva.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1956

e del disegno di legge:

« Norme integrative riguardanti la gestione dei finanziamenti statali o garantiti dallo Stato ». (1892).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	25
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ainendola Pietro, Andò, Angioy, Belotti, Berloff, Bigi, Caiati, Carcaterra, Castelli,

Cavallaro Nicola, De Martino Carmine, Facchin, Ferreri Pietro, Geremia, Guggenberg, Longoni, Merizzi, Pella, Raffaelli, Romano, Ronza, Roselli, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Selvaggi, Tosi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

La seduta termina alle 10.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI